

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1110)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati, in un testo unificato, nella seduta del 2 aprile 1965 (V. Stampati nn. 1123 e 2038)*

**d'iniziativa dei deputati SERVELLO, SANTAGATI, GONELLA Giuseppe, GALDO, DELFINO, ALMIRANTE, ROMEO, CALABRO', ABELLI, GRILLI Antonio, ANGIOY, TURCHI, DE MARZIO (1123); PENNACCHINI (2038)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 aprile 1965*

Corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Chiunque riceve per sè o per altri denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, al fine di turbare una competizione sportiva sottoposta al controllo degli enti pubblici sportivi, o di alterarne il risultato, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire cinquecentomila.

La stessa pena si applica a chi per lo stesso fine dà o promette denaro o altra utilità di cui al comma precedente o comunque si interpone per farli corrispondere od accettare.